

N. 1509/07 SIEP

M.A.E. 10.11.2008 (Procura Rep. c/o Trib. Genova)

ALL'ECCELLENTISSIMA  
CORTE D'APPELLO DI GENOVA

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, Avv. XXXXXXXX XXXXXX, del Foro di XXXXXXXX, difensore e procuratore speciale – giusta nomina e procura speciale in allegato a questo atto – del Signor

XXXXXX XXXX

nato il 03.06.1980 in Albania e residente a Leek (Inghilterra), presenta

**domanda di riparazione ex artt. 314-315 c.p.p.**

per l'ingiusta detenzione sofferta dal predetto Signor XXXXXX XXXXX a causa e per effetto del Mandato di Arresto Europeo emesso in data 10.11.2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (nella persona del Dott. X. XXXXX), per i seguenti

**MOTIVI**

**A) Sull'an della R.I.D.**

Il Signor XXXXXX XXXXX è un cittadino albanese, regolarmente residente dal 2006 a Leek, una tranquilla cittadina dello Staffordshire, nella parte centrale dell'Inghilterra, a poco più di un'ora di macchina sia da Liverpool che da Manchester, dove vive con la moglie XXXXXXXX XXXXXX ed i figli XXXXX (di anni 9), XXXXXX (di anni 4) e XXXXXXXXXXXX (di anni 1, il quale peraltro è nato il 25.05.2010, quando il padre Edmond si trovava ancora sottoposto al regime di conditional bail), lavorando come capo cuoco presso il pub "The Travellers Rest" in Cheadle Road a Leekbrook, sempre nello Staffordshire, in Inghilterra.

Come ormai noto alle cronache tanto (soprattutto) inglesi (*v. allegati*) quanto italiane, il Signor XXXXX è stato vittima (e ne sta purtroppo tuttora scontando le penose conseguenze, in termini economici, emotivi, familiari e sociali) di un grave e clamoroso errore giudiziario determinato dall'emissione a suo carico in data 10.11.2008 di un Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Dott. X. XXXXX; il caso del Signor XXXXX, peraltro, probabilmente non avrebbe avuto un epilogo positivo se non fosse stato oggetto di una provvidenziale campagna politico-mediatica promossa con ammirevole

impegno dalla *Charity* inglese “*Fair Trials International*” (v. allegati<sup>1</sup>).

La vicenda è ormai così – seppur tristemente – celebre, che ben potrebbe sostenersi che i dettagli della stessa appartengano al campo del c.d. “notorio”<sup>2</sup>. Queste, in estrema sintesi, le tappe fondamentali della “passione” vissuta dal Signor XXXXX:

- in data 10.11.2008, il predetto Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Genova, Dott. X. XXXXX, emetteva M.A.E. (v. allegato) a carico del Signor XXXXXX XXXXX, nato a Fier in Albania il 03.06.1980 – indicandone quale *alias* (sorprendentemente, poiché il Signor XXXXX non ha mai avuto o dichiarato altri nominativi oltre al proprio) il nome di **Edmond BRAKA**, apparentemente nato (sempre stando allo stesso M.A.E.) lo stesso 03.06.1980 – per l'esecuzione (N. SIEP 1509/07 del 13.09.2007) della sentenza di condanna (a 16 anni di reclusione, per omicidio *ex art.* 575 c.p. di tale Castillo España Miguel Marcelo verificatosi in Genova il 26.10.2004) resa dalla Corte d'assise di Genova in data 31.03.2006 (N. 1/05 R.G. Assise, esecutiva in data 30.04.2007: v. allegato) nei confronti di **Edmond BRAKA** (in sentenza già generalizzato come nato in Albania il 03.06.1980);
- successivamente, a distanza di oltre un anno e mezzo, lo stesso Dott. X. XXXXX, provvedeva a revocare il predetto M.A.E., poiché “le Autorità britanniche [...] hanno accertato che le impronte del soggetto destinatario del MAE, XXXXX XXXXXX, non corrispondono a quelle risultanti dal cartellino foto segnaletico di Braka Edmond, il soggetto a carico del quale è stata emessa la sentenza da eseguire” (v. allegato)<sup>3</sup>;

---

1 Tra essi figurano anche due DVD (contenenti le interviste rilasciate a “*Fair Trials International*” dai coniugi XXXXX) che per semplice comodità vengono acclusi in coda al presente atto.

2 Si veda, a tal proposito, anche la registrazione del primo *question time* dell'attuale *Premier* inglese, David Cameron, in cui quest'ultimo (dal minuto 16.02 al minuto 16.37: v. sul sito *internet* della B.B.C. il video dal titolo “*Cameron faces first Commons question session as PM*”: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/7480000/7480000.stm>; v. in allegato un estratto del resoconto ufficiale – c.d. *Hansard* – di quel dibattito parlamentare, consultabile anche all'indirizzo *internet*

<http://www.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm100602/debtext/100602-0003.htm>)

viene sollecitato proprio sul caso del Signor XXXXX da Karen Bradley, membro conservatore del Parlamento rappresentante per la circoscrizione dello Staffordshire, ove la famiglia XXXXX risiede. Inoltre, nel documento informativo dell'Unione Europea “*Memo/11/387*” dell'08.06.2011 relativo al progetto di nuova direttiva U.E. sul diritto di accesso all'assistenza legale (consultabile all'indirizzo *internet* <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/387&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>; v. allegato. Sul

punto v. anche l'accluso *report* di “*Fair Trials International*” del settembre 2011) tra i casi che hanno stimolato l'introduzione del nuovo atto europeo è rappresentato ancora una volta quello del Signor XXXXX. Si veda anche il documento “*The Human Rights Implications of UK Extradition Policy*” del “*Joint Committee on Human Rights*” della “*House of Lords*” e della “*House of Commons*” inglesi pubblicato il 22.06.2011 (consultabile all'indirizzo *internet* <http://www.statewatch.org/news/2011/jun/uk-jhrc-uk-usa-extradition.pdf>; v. l'estratto negli allegati).

3 La data della revoca non è espressamente indicata nel provvedimento del P.M., ma parrebbe verosimilmente poter essere individuata tra il 14.06.2011 (data – erroneamente riportata come “14/06/05” – della e-mail ivi indicata come inviata dal magistrato di collegamento e dalla “*Serious Organised Crime Agency*” dell' “*Home Office*” britannico – ed il 15.06.2010 – giorno in cui la Dott.ssa X. X. XXXXXXXX, Direttore dell'Ufficio II - Reparto Estradizioni, della Direzione Generale della

Nel mezzo, si è sviluppato e consumato nella sua tragica concretezza il dramma giudiziario del Signor XXXXX (v. *allegati*):

- il giorno 16.06.2009, il Signor XXXXX, di rientro da una vacanza con la propria famiglia in Albania, **veniva fermato e poi formalmente tratto in arresto (in data 17.06.2009) dalla polizia inglese presso l'aeroporto di Gatwick in esecuzione del M.A.E. di cui in oggetto**; lo stesso giorno si celebrava udienza presso la “City of Westminster Magistrates’ Court”, in Londra, ed in quella circostanza veniva disposta **la custodia cautelare in carcere (custody) del Signor XXXXX**;
- il giorno 29.06.2009, al Signor XXXXX veniva applicato **un regime di libertà provvisoria condizionata (conditional bail) alle seguenti rigide prescrizioni**:
  1. vivere e pernottare presso la propria abitazione in Leek, nello Staffordshire;
  2. ivi rimanere obbligatoriamente tra la mezzanotte e le 6.00 del mattino;
  3. indossare in modo continuativo un “braccialetto elettronico”;
  4. presentarsi alla stazione di polizia di Leek ogni giorno tra le 15.00 e le 17.00.
- in data 09.04.2010, al termine del relativo procedimento, in udienza presso la medesima “City of Westminster Magistrates’ Court”, veniva disposta la consegna del Signor XXXXX alle autorità italiane in ossequio al M.A.E. in argomento; il Signor XXXXX veniva quindi tratto **nuovamente in stato di custodia cautelare in carcere (custody)**;
- in data 07.05.2010, al Signor XXXXX veniva applicata ancora una volta, in questo caso su provvedimento della “High Court of Justice”, **la misura della libertà provvisoria subordinata alle stesse penose condizioni poc'anzi indicate (conditional bail)**;
- in data 10.06.2010, il “Serious Organised Crime Agency” (S.O.C.A.) riceveva notizia dalle autorità italiane che, a seguito di ulteriori indagini, il M.A.E. in questione sarebbe stato revocato;
- il giorno successivo, 11.06.2011, le stesse autorità italiane provvedevano ad inviare al S.O.C.A. una serie di impronte digitali e di fotografie, oltre ad una nota informativa datata 13.01.2005 inviata dall'Ufficio di collegamento italiano interforze di polizia in Albania (nella persona del Ten. Col. C.C. XXXXXXXXX XXXXXXXX) al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'Interno ed alla Questura di Genova;
- infine, il giorno 15.06.2010, il S.O.C.A., ricevuta conferma dalle autorità italiane che il M.A.E. in oggetto era stato formalmente revocato, provvedeva ad informare la “High Court of Justice”, la quale – conseguentemente – **revocava la decisione di consegna del Signor XXXXX XXXXX** (il braccialetto elettronico

---

Giustizia Penale del Ministero della Giustizia, ha chiesto a mezzo telefax alle Divisioni INTERPOL e S.I.R.E.N.E. del Ministero dell'Interno di “*voler assicurare la revoca delle ricerche in campo internazionale e la cancellazione dal S.I.S. della segnalazione ai sensi dell'art. 95 conv. Appl. Schengen*”; v. *allegati*).

tuttavia veniva rimosso dalla polizia solo il 19.06.2010).

\*\*\*\*\*

Sulla scorta dei fatti testè narrati (e come confermati tanto dai documenti qui allegati quanto dagli atti in possesso delle autorità giudiziarie coinvolte nella vicenda, che Codesta Ecc.ma Corte, ove lo riterrà opportuno e/o necessario, potrà eventualmente acquisire grazie ai propri poteri d'ufficio<sup>4</sup>), possono indicarsi alcuni fondamentali punti (fermi) utili alla decisione sulla presente domanda.

- Innanzitutto, è un fatto assolutamente incontestabile (di cui infatti si farà cenno solo per amor di completezza) che il Signor XXXXX non ha in alcun modo dato o concorso a dare causa (men che meno “per dolo o colpa grave”) alla propria detenzione (né – all'evidenza – avrebbe potuto; peraltro, il suo primo “contatto”, invero brutale, con il procedimento penale *de quo* è stato al momento dell'inizio dell'esecuzione del M.A.E. in Inghilterra il giorno 16.06.2009, all'aeroporto di Gatwick): come visto, il procedimento penale che è esitato con la sentenza di condanna sopra citata (il cui ordine di esecuzione ha rappresentato titolo per la successiva emissione del M.A.E. del 10.11.2008 a carico del Signor XXXXX) ha riguardato soggetto completamente diverso (il summenzionato, ineffabile, Edmond Braka) dal Signor XXXXX (e con cui – a scanso d'ogni ulteriore possibile equivoco – quest'ultimo nulla ha mai avuto a che spartire).

Non a caso, il primo M.A.E. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 15.02.2008 (a firma del Sost. Proc. Dott. X. XXXXXXXX: *v. allegato*) era indirizzato correttamente nei confronti dell'effettivo condannato dalla sentenza in questione (sempre sulla base dello stesso ordine di esecuzione del 13.09.2007); solo successivamente le generalità del destinatario del provvedimento cambieranno (*v. infra*).

Si è trattato, in buona sostanza, di un vero e proprio (clamoroso ed assolutamente ingiustificabile) error in persona originatosi in fase esecutiva<sup>5</sup>.

Sembra in definitiva oltraggioso (“empia bestemmia”, verrebbe quasi da dire) – viste le circostanze – anche solo ipotizzare una benchè minima responsabilità

---

4 Ormai ritenuti pacifici dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex pluribus*, Cass. pen., Sez. IV, 02.04.2004, Cerminara). Del resto, come ovviamente noto a Codesta Ecc.ma Corte, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già autorevolmente affermato in modo perentorio, in riferimento alla problematica della natura dell'istituto *ex artt. 314-315 c.p.p.* (oggetto di una nota, annosa, *querelle*), che “la relativa disciplina non può che essere ricercata [...] nell'ambito dell'ordinamento processuale penale” (così Cass. pen., Sez. Un., 09.07.2003, Min. Economia e Finanze in c. Azgejui).

5 Peraltro, il Signor XXXXX fin dal momento del suo arresto (avvenuto, si ricorderà, al rientro da un normale viaggio di piacere con la propria famiglia) ha proclamato in ogni sede la sua totale estraneità ai fatti di cui alla sentenza di condanna e dunque, per estensione, al M.A.E. a suo carico. Al riguardo, sebbene l'errore, come visto, si sia verificato in fase esecutiva, sembra comunque opportuno segnalare che al momento in cui si consumava il reato di cui in sentenza, il Signor XXXXX si trovava regolarmente al lavoro in Inghilterra (*v. in allegato la documentazione prodotta alla “High Court of Justice” di Londra dal Solicitor del Signor XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX*); inoltre, il Signor XXXXX risulterebbe essere stato in Italia solo in una circostanza, nella metà degli anni novanta.

del Signor XXXXX nella causazione della propria detenzione<sup>6</sup>.

- E' parimenti **pacifica la rilevanza e riparabilità ai sensi dell'art. 314 c.p.p. della detenzione sofferta dal Signor XXXXX a causa del M.A.E. dell'10.11.2008.**

Innanzitutto, infatti, il provvedimento in oggetto assume innegabilmente rilievo ai fini dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione sia che lo si consideri "in senso autonomo", proprio in quanto provvedimento finalizzato all'arresto dell'individuo che ne è oggetto (si veda l'art. 1, comma 2, L. 22-04.2005, n. 69<sup>7</sup>: "[i]l mandato di arresto europeo una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea [...] in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro [...] di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale"), sia che si ritenga ad esso eventualmente applicabile la dottrina di cui alla sentenza della Corte costituzionale 25.07.1996, n. 310 che ha parificato la detenzione patita per effetto di un "erroneo ordine di esecuzione" a quella determinata da misura cautelare iniqua (la fattispecie in esame si presenta come del tutto omologa a quella presa in considerazione dalla Consulta nella pronuncia testè citata, giacchè quivi trattasi di un "erroneo Mandato d'Arresto Europeo" strumentale all'esecuzione di una pena: come anticipato, infatti, il provvedimento in analisi è stato adottato, quale modifica dell'originario M.A.E. del 15.02.2008, sulla base del medesimo ordine di esecuzione del 13.09.2007, N. SIEP 1509/07, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nella persona del predetto Dott. X. XXXXXXX; v. *allegato*). Invero, la "quadratura del cerchio" di tali considerazioni è comunque offerta – in modo assorbente su ogni altra considerazione – dalla disposizione di cui all'art. 33 L. 22.04.2005, n. 69, ove il nostro ordinamento ha inteso espressamente attribuire rilevanza anche interna alla custodia sofferta all'estero in esecuzione di M.A.E. emesso da autorità giudiziarie italiane.

Sotto un diverso ed ulteriore profilo, è fuor d'ogni dubbio che anche l'ingiusta detenzione verificatasi all'estero a cagione di un M.A.E. emesso da autorità italiane debba includersi nell'ambito applicativo dell'istituto riparatorio in questione: un simile apprezzamento si impone necessariamente non solo perchè, sotto un profilo generale, la procedura di Mandato di Arresto Europeo (in quanto vera e propria procedura semplificata ed accelerata di consegna tra Paesi membri dell'Unione europea) non permette nello Stato di esecuzione – a differenza della tradizionale procedura estradizionale – alcun effettivo sindacato di merito sui fatti posti a base dello stesso provvedimento (è noto come il controllo attribuito agli organi giurisdizionali dello Stato di esecuzione si limiti, in buona sostanza, ad un esame della completezza e correttezza meramente formale del formulario M.A.E. *standard* inviato dallo Stato di

---

<sup>6</sup> Ed in ogni caso, come noto, incomberebbe sul Ministero dell'Economia e delle Finanze l'onere di provare un improbabile comportamento doloso o gravemente colposo del Signor XXXXX, quale fatto impeditivo del suo diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione patita (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 21.04.2004, Ministero Economia e Finanze in c. Petrafesa).

<sup>7</sup> Che riprende in termini essenzialmente identici la formula dell'art. 1, paragrafo 1, della Decisione-quadro 2002/584/GAI:

emissione)<sup>8</sup>, ma anche perchè sarebbe irragionevole non ritenere che lo Stato emittente non si assuma tutta la responsabilità giuridica e “giudiziaria” (oltre che “morale”) delle conseguenze del M.A.E. adottato (che rappresenta un provvedimento di sì grande rilievo ed impatto, non solo sulla vita del diretto interessato, ma anche sulle autorità di altri Paesi, impegnati nelle ricerche e nell'esecuzione), e quindi della consegna richiesta.

Un'ulteriore conferma a tale conclusione sembra del resto offerta, indirettamente, dalla stessa normativa sovranazionale di riferimento in materia di M.A.E.: infatti, l'art. 30 della Decisione-quadro dell'Unione europea 2002/584/GAI con cui è stato istituito il M.A.E., ove è espressamente statuito che, se le spese sostenute dallo Stato di esecuzione nel corso della relativa procedura incombono su quello stesso Paese, “[t]utte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente”: evidentemente un obbligo che rappresenta il necessario corollario del riconoscimento – implicito, ma ovvio – in capo allo Stato di emissione della paternità di tutte le conseguenze del M.A.E. da esso adottato.

Non può infatti non ritenersi che un'autorità giudiziaria italiana che decida di emettere un M.A.E. (come qualsiasi altra decisione la quale incida – per ciò che qui interessa – sul campo della libertà personale dell'individuo destinatario del provvedimento) nel momento in cui lo adotta si assuma necessariamente la piena responsabilità di tutte le conseguenze (quantomeno quelle previste e prevedibili, tra cui, evidentemente, il regolare sviluppo delle relative procedure interne da parte dello Stato di esecuzione<sup>9</sup>), di un simile provvedimento<sup>10</sup> (in

---

8 A livello U.E. cfr. la Decisione-quadro 2002/584/GAI, mentre, per quanto riguarda la relativa disciplina di recepimento in Inghilterra, cfr. l'*Extradition Act 2003* (consultabile all'indirizzo [internet http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/41/data.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/41/data.pdf)) e – ancor più eloquentemente – la decisione del *District Judge H. Riddle* del 06.07.2009 (v. *allegato*) in cui quest'ultimo ricordava di non avere il potere di controllare se si fosse verificato un errore di persona o se comunque la condanna riguardasse in realtà un soggetto diverso dal Signor XXXXX: il giudice chiarisce, infatti, che l'unico accertamento che gli competeva era quello di verificare se la persona tratta in arresto e portata al suo cospetto coincidesse con quella indicata nel M.A.E. (testualmente: *“it is clearly non a matter for me to consider whether Mr XXXXX has been wrongly convicted of murder. The issue is whether he is the person in respect of whom the warrant was issued. For those purposes the fact that he may have been wrongly convicted is not relevant. [...] It is not, certainly at this stage in the proceedings and possibly not at all to assess the possibility that Mr XXXXX has been wrongly convicted. [...] I am satisfied that the person brought before me is the person in respect of whom the warrant was issued.”*); cfr. al riguardo, la *Section 7* del citato *Extradition Act 2003*: v. *l'estratto in allegato*). Ciò posto, sia consentito a questo difensore sottolineare lo “squilibrio di tutele” (difficilmente giustificabile, ad avviso di chi scrive), nella nostra L. 22.04.2005 n. 69, tra procedura passiva (Capo I) e procedura attiva (Capo II) di consegna, per cui il “ricercato”, mentre nel primo caso si trova “iper-salvaguardato” (sotto questo profilo, peraltro, la disciplina italiana si è prestata a forti critiche circa il suo effettivo recepimento della Decisione-quadro di riferimento: cfr., sul punto, in dottrina, tra i vari, recentemente, IUZZOLINO, *Artt. 1-15, L. 22 aprile 2005*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2010, 9854-9855, 9899, anche per le ulteriori indicazioni bibliografiche; cfr. anche la Relazione della Commissione dell'Unione europea COM(2006)8F def.), nel secondo è sostanzialmente abbandonato ad un vuoto normativo in cui egli è privo di specifiche garanzie relative all'autonoma fase di adozione ed inoltro del M.A.E. “nostrano”.

9 Su cui limpidamente il già menzionato *Extradition Act 2003*.

10 Allo stesso modo, non può non ritenersi che la medesima autorità giudiziaria, con l'atto di adozione del M.A.E., implicitamente accetti e riconosca come validi e corretti, avallandoli (giacchè deve presumersi che quella stessa autorità giudiziaria svolga – o comunque sarebbe tenuta a svolgerli – tutti i necessari ed opportuni accertamenti prima di addivenire ad un provvedimento dagli effetti potenzialmente così

breve: la Procura della Repubblica interessata avrà sicuramente previsto e accettato – *melius*, auspicato, proprio per il buon esito della procedura esecutiva in Italia! – che in Regno Unito il Signor XXXXX sarebbe stato – secondo le procedure e le scadenze di quell'ordinamento – ricercato, tratto in arresto e sottoposto a misure tali da impedirgli di sottrarsi alla consegna richiesta<sup>11</sup>).

Al riguardo, già il S.O.C.A., con la missiva datata 26.07.2011<sup>12</sup> (*v. allegato*), ha puntualmente e correttamente chiarito che l'infausta vicenda vissuta dal Signor XXXXX non può in alcun modo essere addebitata alle autorità britanniche, che si sono limitate semplicemente a dare esecuzione, tramite le proprie ordinarie

---

penetranti nella sfera della libertà personale di un individuo) tutti gli atti procedurali (effettuati da quella o da altre autorità, italiane e – nel caso di indagini sviluppate in cooperazione tra plurime forze di polizia europee – estere) che hanno rappresentato i presupposti o comunque gli antecedenti logico-temporali del M.A.E. stesso (ciò, quindi, anche qualora risultasse che eventuali atti di indagine in fase di ricerca avessero avuto esiti errati).

11 Questa difesa non può comunque esimersi dal rilevare che nel caso di specie parrebbero sussistere addirittura degli specifici profili che evidenzerebbero un'esecuzione non particolarmente scrupolosa di atti procedurali da parte delle autorità italiane coinvolte (le sole il cui operato – come sopra evidenziato – rilevi ai fini della presente domanda): lo stesso P.M., Dott. X. XXXXX, nella sua richiesta di correzione materiale della sentenza datata 15.11.2010 (v. allegato) riporta che – a suo dire – “l'errore è stato originato dall'erronea indicazione nella prima comunicazione di reato della Squadra Mobile di Genova del 27.10.2004, in cui venivano indicate le generalità dell'omonimo Braka alias XXXXX XXXXX nato appunto in Albania il 3/6/80” e che “per mero errore veniva erroneamente indicata la data di nascita 3/6/80 anche nella richiesta di rinvio a giudizio ed in tutti gli atti successivi” (a prescindere dal rilievo che il P.M. sembra singolarmente insistere sul concetto di “errore” inconsciamente forse per trasferire la responsabilità dell'accaduto su di una sorta di vago “destino infausto”, merita comunque ribadire con forza che il Signor XXXXXX XXXXX non ha mai avuto, né dichiarato, alcuna sorta di alias); la “scia di errori” è poi continuata innanzi alla Corte d'assise di Genova, in sede, appunto, di correzione dell'errore materiale della sentenza de qua: la Corte, infatti, riferisce che “è stato arrestato nel Regno Unito tale Edmonda BRAKA [invece si tratta del Signor XXXXXX XXXXX! N.d.R.], n. il 3.6.1980, poi scarcerato perchè ritenuto estraneo al fatto” e che “Edmond BRAKA n. il 5.9.1978 è stato quindi correttamente citato in giudizio, nonostante l'erronea indicazione della sua data di nascita, erronea indicazione alla quale è conseguita la cattura dell'omonimo [che, però, come visto, “omonimo” non è, dal momento che si chiama XXXXXX XXXXX! N.d.R.] n. il 3.6.80” (v. allegato); sempre il medesimo P.M., Dott. X. XXXXX, nel provvedimento con cui in data 15.06.2010 (v. *supra*) ha revocato il M.A.E. “incriminato” (poiché “le Autorità britanniche [...] hanno accertato che le impronte del soggetto destinatario del MAE, XXXXX XXXXX, non corrispondono a quelle risultanti dal cartellino foto segnaletico di Braka Edmond, il soggetto a carico del quale è stata emessa la sentenza da eseguire (sentenza Corte Assise Genova 31.03.06 confermata dalla Corte d'Assise d'Appello il 02/03/07 irrevocabile il 30.04.07)”), purtroppo – sempre “per errore” (evidentemente uno “sfortunato refuso”, in riferimento a “persone differenti”, ma con lo stesso nome di battesimo) – aveva apparentemente disposto la revoca nei confronti di “BRAKA EDMOND” (che è, in realtà, “il soggetto a carico del quale è stata emessa la sentenza da eseguire”, come espressamente ricordato dallo stesso Dott. XXXXX nelle premesse del medesimo provvedimento!), e non invece (come più precisamente avrebbe dovuto essere, e come in effetti risulta sempre dal contenuto del medesimo provvedimento) del Signor XXXXXX XXXXX (ciò che ha costretto questa difesa – a tutela dello stesso Signor XXXXX, il quale naturalmente temeva potessero ancora risultare “erroneamente” ricerche internazionali nei suoi confronti – a richiedere conferma al Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Interno della cancellazione dal S.I.S. del nominativo dello stesso Signor XXXXX: v. *allegati*); la nota dell'Ufficio di collegamento italiano interforze di polizia in Albania datata 13.01.2005 (indirizzata al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Genova), segnalava già (nel 2005!) che il ricercato (effettivamente poi condannato) Edmond BRAKA era figlio di Sami (e non di Myftar, come il Signor XXXXXX XXXXX!) e risultava nato non il 03.06.1980 (come invece il Signor XXXXX!), ma il 05.09.1980: francamente stupisce (come, del resto, ha stupito le autorità e gli avvocati coinvolti nel caso nel Regno Unito), al riguardo, che una tale comunicazione non abbia, nel prosieguo del procedimento (e quindi anche nella fase esecutiva e di ricerca), messo in allarme le autorità italiane sulle

procedure interne, al M.A.E. ricevuto dalle autorità italiane<sup>13</sup>.

In ultima analisi, appare evidente che qualsiasi differente orientamento sul punto risulterebbe inaccettabile<sup>14</sup>, e quindi illegittimo, tanto sotto un profilo costituzionale (per contrasto, *in primis*, con i principi di cui agli artt. 2, 3<sup>15</sup>, 13 e 24 Cost.) quanto sotto quello di conformità alle disposizioni (in particolare gli artt. 5, 6 e 13, nonché – almeno nel suo “principio ispiratore” – l’art. 3 Prot. 7) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ormai, come noto, considerata alla stregua di fonte interposta di rango sub-costituzionale<sup>16</sup>, con la verosimile conseguenza – oltre ad una prevedibile condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo<sup>17</sup> – della ulteriore incostituzionalità dell’art. 314 c.p.p. anche rispetto all’art. 117 della nostra Carta fondamentale).

- **Il periodo da considerare per la riparazione ex artt. 314-315 c.p.p. deve essere – a parere di questa difesa – non solo quello relativo ai due “segmenti” di custody (dal 17.06.2009 al 24.06.2009 e dal 09.04.2010 al 07.05.2010), ma anche quello in cui il Signor XXXXX è stato sottoposto a conditional bail (anche qui**

---

effettive generalità della persona da ricercare per l'esecuzione della pena.

12 Indirizzata allo studio legale “XXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX” di Londra, che aveva contattato il SOCA nell'interesse del Signor XXXXX.

13 Eloquentemente: “*We make clear that the document you refer to dated 13.01.2005 along with other information exonerating your client first came into SOCA's possession on 10-11 June 2010. As can be seen below, once in receipt of this information SOCA acted with all reasonable expedition culminating in the revocation of the European Arrest Warrant (“EAW”) by 15 June 2010. In other words, within 5 days of being notified by Italian authorities that a mistake had been made SOCA took steps to ensure that matters were satisfactorily concluded*”.

14 Sul punto altre indicazioni utili possono inoltre rinvenirsi nella pronuncia della Consulta n. 231 dell'08.07.2004, in cui il giudice delle leggi ha confermato la riparabilità anche della detenzione patita da individui in territorio italiano in attesa di estradizione (seppure non alla luce, coerentemente, dei criteri di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.); nel caso di specie, invece, la situazione è del tutto opposta (e, dunque, di soluzione logica e lineare): la detenzione si è realizzata all'estero, ma è stata determinata da un provvedimento italiano, ed è dunque sicuramente valutabile sulla base dei parametri (pena, altrimenti, un'ingiustificata disparità di trattamento – in aperta violazione dell'art 3 Cost. – tra individui sottoposti a “detenzione ingiusta”, chi in Italia e chi all'estero, sebbene tutti a causa di un provvedimento “errato” emesso da un'autorità giudiziaria italiana). Nella sentenza appena citata, oltretutto, la Corte costituzionale opera una specifica valorizzazione della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di rito: “[l]’art. 2, n. 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega legislativa per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, enuncia la direttiva della riparazione dell’ingiusta detenzione, senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le “ragioni” dell’ingiustizia; a sua volta l’alinea dell’art. 2 della citata legge delega stabilisce che il nuovo codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, tra le quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici [...] che prevedono rispettivamente, nell’art. 5, paragrafo cinque, e nell’art. 9, paragrafo cinque, il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione”.

15 Già in relazione al disposto di cui all'art. 3 Cost., *ictu oculi*, si configurerebbe un'inaccettabile disparità di trattamento tra quegli individui che subiscano simili ingiustizie in Italia e coloro che invece abbiano la “doppia sfortuna” di patirla all'estero, seppure in entrambi i casi su provvedimenti giudiziari italiani.

16 Cfr. le famose sentenze “gemelle” della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 22.10.2007.

17 Peraltro, in punto di ottemperanza alle sentenze della Corte di Strasburgo si veda anche la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 113 del 04.04.2011.



in due differenti momenti: dal 24.06.2009 al 09.04.2010 e dal 07.05.2010 al 15.06.2010), per un totale, quindi, di 363 giorni: si è infatti trattato, in entrambi i casi, di misure privative, in diverso grado, della libertà personale dell'interessato che si ritiene abbiano tutte integrato gli estremi della "detenzione" rilevante ai fini della presente domanda.

Innanzitutto, non può non rilevarsi che, pur citando la formula dell'art. 314 c.p.p. la sola "*custodia cautelare*" (in cui dunque comunque si ricomprendono pacificamente anche gli arresti domiciliari per effetto della disposizione di cui all'art. 284, comma 5, c.p.p.), una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata imporrebbe (anche a fini di maggiore giustizia sostanziale) di ritenere come incluse nell'ambito applicativo dell'istituto in parola tutti i tipi di privazioni di libertà "inique" (e dunque, quantomeno, anche l'obbligo di dimora nelle particolari modalità attuative di cui all'art. 283, comma 4, c.p.p.<sup>18</sup>).

In più, al Signor XXXXX durante i periodi di *conditional bail* è stato applicato in modo continuativo<sup>19</sup> un c.d. *electronic tag* che corrisponde in tutto e per tutto al nostro "braccialetto elettronico" previsto adesso dall'art. 275 bis c.p.p. (norma, in effetti, introdotta proprio sull'esempio dei sistemi anglosassoni). Pertanto, le circostanze per cui il Signor XXXXX, durante i periodi di *conditional bail*, sia stato costretto a risiedere nella propria abitazione (da cui non poteva assolutamente allontanarsi dalla mezzanotte fino alle 6.00 del mattino) ed a presentarsi alla stazione di polizia tutti i giorni (dalle 15.00 alle 17.00), oltre all'imposizione del braccialetto elettronico (che il nostro sistema espressamente prevede, in modo significativo, solo nel caso di arresti domiciliari!), rappresentano elementi che (globalmente considerati, sulla base della citata lettura della disciplina di riferimento in senso autenticamente conforme alla Costituzione – rispetto a cui forte si avverte, in un caso quale quello di specie, il richiamo ai principi di uguaglianza di trattamento e di ragionevolezza di cui all'art. 3 – ed alla C.E.D.U.) ben permetterebbero, ad avviso del sottoscritto difensore, di estendere l'istituto di cui agli artt. 314-315 c.p.p. anche ai periodi della misura cautelare imposta al Signor XXXXX quale *conditional bail*; tale particolare regime, del resto, non trovando una perfetta corrispondenza nel nostro ordinamento, per le sue precipue caratteristiche (di speciale, innegabile, gravosità) appena evidenziate, meriterebbe ragionevolmente di essere assimilata – nel nostro sistema processual-penale – più alla misura di cui all'art. 284 c.p.p. che non a quella di cui all'art. 283 c.p.p.

---

18 Cfr., infatti, tra le varie voci in dottrina, opportunamente RIVELLO, *Riparazione per l'ingiusta detenzione*, in *Dig. Disc. Pen.*, XII, Roma, 1997, 335, per cui la misura di cui all'art. 283 c.p.p. "*seppur generalmente meno gravosa rispetto agli arresti domiciliari, assume in alcune ipotesi rientranti nella previsione dell'art. 283, 4° co., c.p.p. – in base al quale il giudice può prescrivere al soggetto di non allontanarsi dalla propria abitazione anche per molte ore della giornata – una valenza non molto diversa rispetto agli arresti domiciliari*".

19 Tanto che, infatti, dal giorno della decisione finale della "*High Court of Justice*" del 15.06.2010, ha dovuto attendere – impazientemente – altri quattro giorni perchè venisse un ufficiale di polizia a rimuovere l'apparecchio.

- Quanto, infine, alla decisione giudiziaria (che la lettera del codice di rito, alla norma di cui all'art. 314, definisce “irrevocabile”) che costituirebbe uno dei presupposti per l'attivazione del procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione, vista la straordinaria particolarità del caso (**il Signor XXXXX non solo era del tutto estraneo al procedimento di merito, ma non è mai stato nemmeno destinatario di un ordine di esecuzione a suo nome! Infatti, l'unico provvedimento ad essere stato modificato – “a danno” del Signor XXXXX – è il M.A.E., mentre l'ordine di esecuzione “sorgente” è rimasto sempre quello del 13.09.2007, correttamente riferito ad Edmond Braka<sup>20</sup>**), parrebbe ragionevole individuarla, alternativamente (sul punto questa difesa si rimette alla libera valutazione di Codesta Ecc.ma Corte), o nel provvedimento di revoca del M.A.E. emesso in data 15.06.2010 (su cui v. *supra*) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (a firma del Dott. X. XXXXX), o nella ordinanza di correzione di errore materiale della Corte d'assise di Genova datata 23.05.2011, oppure, infine, nel nuovo (corretto) ordine di esecuzione datato 30.05.2011 emesso dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (ancora a firma del Dott. X. XXXXX).  
E' infatti pacifico che non potrebbero sussistere altre forme di “decisione irrevocabile” da parte di autorità giudiziarie italiane invocabili nel caso del Signor XXXXX: quest'ultimo non è mai stato “parte” nel procedimento penale in questione, né è mai stato destinatario dei provvedimenti “cardine” dello stesso (sentenza di condanna e successivo ordine di esecuzione) e dunque egli nemmeno avrebbe potuto attivare alcuna procedura in Italia per vedersi riconosciute le proprie ragioni; per altro verso, i necessari (ed unici possibili) provvedimenti “correttivi” (in senso meramente procedurale) del clamoroso errore verificatosi risultano essere già stati adottati dalle competenti autorità giudiziarie (appunto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova – che ha revocato il M.A.E. “errato”, fatto richiesta di correzione della sentenza ed emesso infine nuovo ordine di esecuzione – e la Corte d'assise di Genova – che ha corretto la data di nascita del condannato Edmond Braka nella sentenza); peraltro, gli stessi provvedimenti appena citati sono anche gli unici in cui si sia dato conto dell'accertamento dell'errore in questione e della estraneità del Signor XXXXX all'intera vicenda processuale-esecutiva.  
Questa difesa, pertanto, non riesce onestamente ad ipotizzare un diverso (ipotetico) provvedimento che potrebbe qualificarsi (più di quelli appena menzionati) come “decisione irrevocabile”.

\*\*\*\*\*

## B) Sul quantum della R.I.D.

In ordine alla determinazione del pregiudizio subito e, conseguentemente,

---

<sup>20</sup> Ciò almeno fino alla emissione di nuovo ordine di esecuzione in data 30.05.2011 sulla base della correzione (esclusivamente in punto di data di nascita del soggetto condannato, vale a dire XXXXXX XXXXX) della sentenza di condanna in oggetto (v. *allegati*).

dell'ammontare dell'indennizzo spettante al Signor XXXXX, si ricorderà che già le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione aveva stabilito in modo limpido che “La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643 comma 1 c.p.p., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore “dinamico” che nell'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione”<sup>21</sup>; la pronuncia in parola prosegue, poi, precisando che i criteri indicati “consentono di abbracciare qualsiasi danno, patrimoniale e morale, diretto o mediato, che sia in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione. Gli stessi rappresentano parametri generici di giudizio, nel senso che non sono scomponibili in singole voci dettagliatamente e aritmeticamente liquidabili, poiché, altrimenti, si ricadrebbe nel criterio proprio della concezione risarcitoria e non di quella riparatoria. Ciò non significa, tuttavia, che, ove vengano allegati precisi pregiudizi, il giudice non debba valutarli nella quantificazione complessiva. Compito del giudice, infatti, è assicurare l'equità della riparazione nel caso sottoposto al suo esame, equità che, se vengono indicate specifiche voci di danno (un particolare danno psico-fisico scaturito dalla detenzione; la perdita di un determinato lavoro o affare; la particolare risonanza del fatto, dovuta anche alla qualità della persona, nell'ambiente di lavoro e in famiglia; un particolare disagio familiare; ecc.)<sup>22</sup>, non può essere conseguita se non attribuendo a quelle voci il loro peso”, per concludere specificando opportunamente che “lo scopo della legge, se non è il risarcimento, è pur sempre quello di consentire, a colui che è stato privato della libertà, di riappropriarsi della propria vita sociale, lavorativa e familiare, di quella determinata vita sociale, lavorativa e familiare, ingiustamente interrotte”.

Ciò posto, ad avviso di questa difesa, nella triste e preoccupante vicenda del Signor XXXXX ai fini di una adeguata quantificazione di un equo indennizzo dovrebbero valorizzarsi soprattutto i seguenti dati<sup>23</sup> (che, appunto, Codesta Ecc.ma saprà poi trasformare nella migliore quantificazione economica della “vita” – lato *sensu* –

21 Così, con motivazione approfondita ed esaustiva, Cass. pen., Sez. Un., 13.01.1995, Min. Tesoro in c. Castellani. Più recentemente cfr., *ex pluribus*, Cass. pen., Sez. VI, 13.05.2008, Z.E.

22 Sulle varie, possibili, voci di danno cfr. anche Cass. pen., Sez. III, 16.02.2005, Spataro (circa lo “*strepitus fori*”); Cass. pen., Sez. III, 31.02.2008, Pagano (sul danno morale); Cass. pen., Sez. IV, 18.03.2009, Lastella e a. (sul danno esistenziale); Cass. pen., Sez. Un., 09.05.2011, Min. Tesoro e Caridi (in cui il massimo consenso della corte di legittimità ribadisce il suo precedente arresto del 13.01.1995); Cass. pen., Sez. Un., 30.10.2008, Pellegrino (di particolare interesse, poiché giustamente puntualizza come il giudice competente sulla riparazione debba tenere in considerazione la verosimile maggiore sofferenza patita dall'individuo innocente rispetto a quello colpevole).

23 L'elenco non è esaustivo, e Codesta Ecc.ma Corte potrà naturalmente prendere in considerazione tutti gli altri elementi che riterrà utili e significativi all'uopo; al riguardo, si allega la documentazione inoltrata a questo difensore direttamente dalla famiglia XXXXX (tra cui una dichiarazione dello stesso Signor XXXXX).

indebitamente sottratta allo stesso Signor XXXXX):

- la sconvolgente “odissea giudiziaria” del Signor XXXXX si è protratta per un anno intero: dal 16.06.2009 (quando – come si ricorderà, al rientro da una tranquilla vacanza in compagnia della propria famiglia – è stato approcciato dal Police Constable (PC) XXXXXX, della polizia del Sussex, nell'aeroporto di Gatwick, per poi essere tratto formalmente in arresto il giorno immediatamente successivo sulla base del M.A.E. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova) fino al 19.06.2010 (quando gli è stato finalmente rimosso il braccialetto elettronico); al riguardo, Codesta Ecc.ma Corte, quand'anche – in ipotesi assolutamente denegata – non volesse considerare la conditional bail applicata al Signor XXXXX quale “detenzione” rilevante ex art. 314 c.p.p., potrà comunque sicuramente valutare – e quindi valorizzare in termini monetari – quegli stessi periodi quali ulteriori indici dei patimenti e pregiudizi sofferti dal Signor XXXXX;
- **durante il periodo trascorso in custody, il Signor XXXXX non ha ovviamente percepito alcuno stipendio** (per una perdita netta di £ 2.472<sup>24</sup>), e **nel periodo in cui è stato sottoposto a conditional bail ha percepito uno stipendio ridotto** (da £ 10 a £ 8 per ora); inoltre, per poter partecipare alle udienze tenutesi nel corso della procedura il Signor XXXXX ha dovuto chiedere **22 giorni di permesso non retribuito** (per una perdita netta di £ 1.812,80);
- il mancato percepimento dello stipendio del Signor XXXXX nei periodi in questi è stato sottoposto a custody – appena evidenziato – ha di fatto determinato **l'impossibilità per la sua famiglia di far fronte per ben 6 mesi al pagamento del mutuo sulla propria abitazione** (per una perdita di £ 2.694,30);
- la drammatica situazione in oggetto ha costretto il Signor XXXXX, per poter far fronte alle esigenze di spesa della propria famiglia, a ricorrere ad **un prestito in banca di £ 10.000 (con interessi £ 12.039)** e ad **un altro da parte dei propri familiari di £ 3.000**;
- il Signor XXXXX, per poter partecipare alle varie udienze (12) tenutesi a Londra in relazione al procedimento di esecuzione del M.A.E. *de quo*, ha dovuto sostenere numerose spese, **referibili ai trasferimenti per ogni udienza (si consideri che Leek – ove il Signor XXXXX, come detto, ha la propria abitazione, in cui è stato confinato durante la conditional bail – dista da Londra oltre 250 chilometri; il totale per i biglietti di treni e metropolitane utilizzate è quantificabile in £ 4.908)** e annessi (benzina e parcheggio per la propria autovettura fino alla stazione di Leek; cibarie e bevande); a ciò si aggiungano, poi, gli ulteriori esborsi rappresentati dalla benzina consumata per gli spostamenti quotidiani presso la stazione di polizia di Leek (quale prescrizione della conditional bail), dalla provvista di denaro per le spese nel il carcere di Wandsworth durante la custody (£ 1.000), nonché dalle innumerevoli telefonate, telefax e lettere;
- ritiene questa difesa che sarebbe equo (ancora, e soprattutto, alla luce del quadro finanziario seriamente critico della famiglia dell'istante) considerare

---

24 Le cifre qui indicate sono ovviamente tutte in Sterline inglesi (£/GBP).

anche le spese sostenute dal Signor XXXXX per attivare la procedura di riparazione per l'ingiusta detenzione patita (£ 337 per la procura speciale rilasciata al sottoscritto difensore innanzi al notaio David N. L. Fawcett presso lo studio "*De Pinna notaries*" di Londra, oltre ai costi del relativo trasferimento da Leek: *v. allegato*), così come quelle per rappresentanza ed assistenza legale nell'instaurando procedimento (giacchè, ad avviso di questo difensore, sarebbe del tutto illogico e privo di ogni plausibile giustificazione che l'indennizzo *ex art. 314 c.p.p.*, il quale – come poc'anzi ricordato – dovrebbe offrire un ristoro economico per tutti i danni e le conseguenze pregiudizievoli dovute all'ingiusta detenzione patita, non copra poi anche i costi necessari per richiedere l'indennizzo stesso; costi che, peraltro, rappresentano evidentemente sempre un effetto della medesima indebita detenzione);

- è inoltre innegabile che il Signor XXXXX (insieme, naturalmente, ai propri familiari) abbia subito uno stress di dimensioni realmente straordinarie, che oltre ad intuibili effetti sulla propria salute psico-fisica, si è ripercosso inevitabilmente anche in ambito familiare, sociale e lavorativo: sul punto, al fine di valutare compiutamente il drammatico "quadro esistenziale" in cui si è trovato il Signor XXXXX, pare quantomai opportuno segnalare che, con missiva datata 21.07.2009, il Sost. Proc. della Repubblica Dott. X. XXXXX (in risposta alla richiesta di informazioni formulata da XXXXX XXXXXXXXXX, *Barrister* che nel procedimento per l'esecuzione del M.A.E. a carico del Signor XXXXX rappresentava gli interessi dell'autorità giudiziaria italiana: *v. allegati*) concludeva in modo lapidario che "*l'XXXXX, in caso di rientro in Italia, non ha diritto, in base alla procedura italiana, a nuovo processo per gli stessi fatti per i quali è stato condannato con la sentenza attualmente in esecuzione*" (può dunque ben comprendersi lo stato d'animo del Signor XXXXX di fronte alla prospettiva di essere trasferito coattivamente in un Paese straniero ove essere rinchiuso in carcere per 16 anni senza – almeno – la speranza di un processo in cui poter dimostrare la propria estraneità ai fatti apparentemente contestatigli<sup>25</sup>!); oltretutto, come già accennato, la moglie dell'istante ha partorito il loro terzo figlio, Aleksander il 25.05.2010, vale a dire in piena "bufera giudiziaria", posto che per l'appunto il 09.04.2010 era stata decisa la consegna del Signor XXXXX; la madre di quest'ultimo, Signora XXXXXX XXXXX, d'altro canto, anziana (nata il 14.05.1945) e malata di cuore, a causa dello *shock* e dell'ansia che la penosa situazione del figlio le ha provocato, è stata costretta a sottoporsi a quattro differenti cicli di trattamenti terapeutici in Albania, dove risiede (terapie per cui, oltretutto, la stessa ha dovuto pagare l'equivalente di circa £ 2.500); i figli dell'istante, infine, hanno avuto (e purtroppo continuano tuttora ad avere) bisogno di un costante supporto da parte dei genitori e dei servizi di sostegno psicologico degli istituti scolastici che frequentano per sopportare questa traumatica vicenda;
- di altrettanto indiscutibile, eccezionale, rilevanza si presenta lo strepitus fori sviluppatosi in ordine ai fatti vissuti dal Signor XXXXX, che, come segnalato

---

25 Si fa presente alla Corte che il Signor XXXXX ha rivelato a questo difensore di aver più volte pensato seriamente – preso dalla più completa disperazione – all'ipotesi di suicidarsi.

già in esordio, sono stati oggetto (almeno nel Regno Unito ed in Albania – i Paesi dove l'istante, rispettivamente, risiede ed è nato – mentre il clamoroso “errore giudiziario” sembra esser passato sorprendentemente “sotto silenzio” qua in Italia) di un'attenzione mediatico-politica senza precedenti (che, fino al momento in cui i *media* non hanno iniziato ad appoggiare apertamente la causa del Signor XXXXX, ha ovviamente causato in quest'ultimo un profondo senso di vergogna ed imbarazzo).

Naturalmente, ove la Corte ne ravvisasse la necessità o l'opportunità, questa difesa si impegnerà nella ricerca di eventuale ulteriore documentazione utile alla decisione in causa (si consideri, al riguardo, che la grave situazione economica in cui versa attualmente il Signor XXXXX, con tutta la sua famiglia – situazione dovuta all'errore giudiziario appena narrato – lo ha posto anche nell'imbarazzante condizione di non poter nemmeno permettersi di pagare – a titolo esemplificativo – visite specialistiche per attestare il proprio stato di salute psico-fisica).

Tutto ciò premesso, a questa difesa – vista la clamorosa, indegna, ingiustizia del caso – non pare fuori luogo permettersi di suggerire a Codesta Ecc.ma Corte che l'entità dell'equo indennizzo da corrispondere al Signor XXXXX possa addirittura raggiungere il massimo previsto dalla legge all'art. 315, comma 2, c.p.p.

\*\*\*\*\*

Ricapitolando, in conclusione, i punti essenziali – a beneficio di Codesta Ecc.ma Corte – della inquietante vicenda che ha visto il Signor XXXXX vittima di un incredibile errore giudiziario e che lo ha posto nella condizione, di fatto e di diritto, di avanzare la presente richiesta per ottenere un ristoro (almeno) di tipo economico:

- a) il Signor XXXXX – per effetto del M.A.E. emesso il 10.11.2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (Dott. X. XXXXX) – è stato formalmente arrestato in Inghilterra (aeroporto di Gatwick, Londra) il 17.06.2009;
- b) solo in data 15.06.2010 il M.A.E. in questione è stato revocato dalla stessa summenzionata Procura e, conseguentemente, in Inghilterra è stata annullata la consegna del Signor XXXXX;
- c) nel corso dell'ordinaria procedura esperita in Inghilterra per dare esecuzione al M.A.E. “nostrano”, il Signor XXXXX è stato sottoposto ad un totale di 363 giorni continuati (dal 17.06.2009 al 15.06.2010)<sup>26</sup>, tra custody (dal 17.06.2009 al 24.06.2009 e dal 09.04.2010 al 07.05.2010) e conditional bail (dal 24.06.2009 al 09.04.2010 e dal 07.05.2010 al 15.06.2010 ) di misure privative della propria libertà personale qualificabili alla stregua di “detenzione”;
- d) la “detenzione” in argomento è sicuramente da reputarsi ad ogni effetto ed in ogni senso come “ingiusta”, in quanto ha colpito un individuo del tutto estraneo sia alla vicenda processual-procedimentale originaria che alla successiva fase esecutiva (e di ricerche) per la relativa sentenza di condanna (da

---

26 Salvo errori e/o omissioni.

- cui l'ordine di esecuzione ed il pedissequo M.A.E.);
- e) il Signor XXXXX non ha dato né concorso a dare causa – nel modo più assoluto – alla sua indebita privazione di libertà;
  - f) il pregiudizio sofferto, sebbene verificatosi all'estero, è ascrivibile interamente alla responsabilità di autorità italiane (segnatamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova), in quanto è stato diretta e necessitata conseguenza del M.A.E. (provvedimento, come evidenziato, certamente rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p.) emesso da queste ultime;
  - g) nel computo del *quantum* di riparazione, oltre ad una congrua valutazione del periodo durante il quale il Signor XXXXX è stato sottoposto ad una privazione o comunque compressione della propria libertà personale, dovranno essere prudentemente apprezzate anche tutte le perdite economiche sofferte in diretta conseguenza dell'errore giudiziario patito, nonché gli innegabili danni in termini psico-biologici, sociali e familiari sofferti dall'istante.

\*\*\*\*\*

Come Codesta Ecc.ma Corte rileverà, buona parte della documentazione allegata è in lingua inglese<sup>27</sup> (lingua del Paese, l'Inghilterra, in cui risiede il Signor XXXXX ed in cui si è svolta la sua detenzione; peraltro, lingua internazionalmente diffusa e conosciuta). Posto che il nostro ordinamento non impedisce all'interessato di produrre documenti nella loro lingua originale<sup>28</sup> (una libertà, presidiata dall'art. 242 c.p.p., che si rivela di fondamentale rilievo in casi, come quello di specie, in cui l'istante versa in condizioni economiche tali – già illustrate nella presente domanda – da non potersi permettere una traduzione ufficiale) e che non si dubita che Codesta Ecc.ma Corte la intenda senza difficoltà, ove lo stesso Collegio lo riterrà necessario o altrimenti opportuno questa difesa naturalmente si dichiara remissiva alla nomina (ai sensi del disposto di cui agli artt. 242-243 c.p.p., e comunque nell'esercizio di quei poteri d'ufficio, sopra menzionati, che la Corte ben può usare anche nel procedimento in questione) di un traduttore all'uopo<sup>29</sup>.

---

27 In ordine agli atti e ai documenti rilevanti nel caso di specie, preme peraltro segnalare a Codesta Ecc.ma Corte che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (autorità giudiziaria di emissione del “famigerato” M.A.E. e dunque responsabile dell'errore giudiziario qui trattato) non si è mostrata affatto disponibile nei confronti del sottoscritto difensore quando questi ha doverosamente richiesto accesso agli atti che hanno (purtroppo) interessato (direttamente o indirettamente) il Signor XXXXX: infatti, dal primo accesso presso quegli Uffici in data 18.05.2011 (quando è stata anche formulata richiesta di visione degli atti *de quibus*), questo difensore ha atteso fino al giorno 28.07.2011 per ottenere (tramite la Collega Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX, del Foro di Genova) le copie richieste (e ad esso dovute), dovendo anche sollecitare la stessa Procura al riguardo con una successiva istanza (v. *allegati*).

28 Cfr. anche Cass. pen., Sez. VI, 29.10.2008, T., ove si ricorda correttamente che “l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti già formati che vengano acquisiti agli atti”.

29 Infatti, gli atti *de quibus* rivestono un essenziale, innegabile, rilievo ai fini della decisione in causa e risulta perciò fondamentale un'esatta, completa ed effettiva comprensione del loro contenuto da parte di Codesta Ecc.ma Corte (peraltro, con decisione del 15.10.1999, n. 875, *Nardoni e a.*, la I Sezione della Corte di cassazione avrebbe addirittura stabilito che “nell'ipotesi di produzione in giudizio di documenti

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto difensore fin da adesso comunque si riserva di produrre eventuale ulteriore documentazione con successiva memoria ai sensi dell'art. 127, comma 2, c.p.p.

\*\*\*\*\*

**P.Q.M.**

Il sottoscritto, Avv. XXXXXXXX XXXXXX, difensore e procuratore speciale del Signor XXXXXX XXXXXX,

**chiede**

che Codesta Ecc.ma Corte d'appello voglia disporre che a favore del suddetto Signor XXXXX venga accordata la somma di Euro 516.456,90 (o altra somma che Codesta Ecc.ma Corte riterrà di giustizia) a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione patita a causa del Mandato di Arresto Europeo emesso erroneamente a carico del summenzionato Signor XXXXX in data 10.11.2008 dal Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Dott. X. XXXXX; oltre – in ogni caso – alla rifusione delle spese per assistenza e rappresentanza legale in relazione al presente procedimento (che, ove Codesta Ecc.ma Corte non preferisca liquidarle autonomamente in via equitativa, verranno successivamente quantificate con apposita nota che verrà prodotta all'esito dello stesso procedimento), qualora la competente Amministrazione “*si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante e veda rigettate le sue deduzioni e conclusioni*”<sup>30</sup>.

Con osservanza.

Avv. XXXXXXXX XXXXXX

*Allegati: c.s.*

---

*in lingua straniera, il giudice ha senz'altro l'obbligo di farli tradurre e non può rifiutarne l'acquisizione ed ometterne la valutazione per il solo fatto che gli stessi non sono redatti in lingua italiana”).*

30 Così la citata sentenza Cass. pen., Sez. Un., 09.07.2003, Min. Economia e Finanze in c. Azgejui.